



20757 / 17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

*Pv eli*

*ce*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:  
*Accordi costituzionali in  
Chiodi - Autor. Norm. F. n. 2*

ALTRE PROCEDURE  
CONCURSUALI  
MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -

Ud. 19/05/2017 - CC

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

R.G.N. 16233/2015

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

*Cass. 20757*

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

*lu*

sul ricorso 16233-2015 proposto da:

MIRABELLA SG S.P.A. - C.F. e P.I. 06799680639, in persona del  
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI  
RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TASSONE,  
rappresentata e difesa dagli avvocati PIERGIUSEPPE DI NOLA,  
ANTONINO RESTUCCIA e SEBASTIANO GIAQUINTO;

**- ricorrente -**

**contro**

LUCCHINI PIETRO STEFFANO, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato  
PATRIZIA PARENTI, che lo rappresenta e difende unitamente e  
disgiuntamente agli avvocati MICHELE LUCCHINI GUASTALLA e  
BRUNO INZITARI;

*5579  
17*

**- controricorrente -**

avverso l'ordinanza n. 291/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Ritenuto che:

Mirabella SG s.p.a. propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza n. 291/15 con cui la Corte di appello di Napoli ha revocato il decreto mediante il quale il Tribunale di Napoli l'aveva autorizzata a ricorrere a nuova finanza nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti precedentemente attestato.

Lucchini Pietro Stefano ha resistito con controricorso illustrato da memoria eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa impugnazione.

Considerate che:

Il primo motivo lamenta «in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 26 l.f. circa il (mancato rispetto del) termine per la proposizione del reclamo» deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato tempestivo il reclamo proposto dal Lucchini.

Il secondo motivo lamenta «in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 182-*quinquies* l.f. circa la irragionevolezza di ritenere necessario ai fini dell'autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti ivi previsti il medesimo grado di

accertamento dei dati aziendali previsto per la attestazione del piano di ristrutturazione».

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile atteso che va qualificato come proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo ad oggetto un provvedimento altrimenti non impugnabile.

In tal guisa, tuttavia, va rilevato che il provvedimento impugnato è privo di qualsiasi definitività, giacché la revoca dell'autorizzazione a contrarre nuova finanza non è punto definitiva, ben potendo l'istanza essere riproposta in qualsiasi momento dall'imprenditore ammesso al procedimento *ex art. 182-bis l.f.*.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida € 4.100,00 (di cui € 100 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 4 SET. 2017

Ric. 2015 n. 16233 sez. -3-



Il Funzionario Giudiziario  
Luise PASSINETTI

Luise Passinetti

Il presidente  
Franco A. Scovetta